

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

TARIFE ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI NON AUTOCERTIFICATI

(Decreto del Presidente della Provincia n.44 del 30/12/2014)

A)- ESENZIONE

I responsabili di impianti termici sottoposti a verifica, che non hanno provveduto ad effettuare l'autocertificazione sono esentati dal pagamento delle tariffe connesse al controllo ispettivo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a)- impianto termico di potenza inferiore a 35 kW;
- b)- reddito familiare annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) minore di 7.500,00 Euro (riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta);
- c)- produzione entro il termine per effettuare il pagamento, di documentazione probante "Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il ricorrere delle condizioni di cui al punto b).

B)- RATEIZZAZIONE

È ammessa la rateizzazione delle tariffe ispettive, dietro espressa richiesta entro il termine per effettuare il pagamento e senza ulteriori aggravii di spesa, in tre rate mensili per nuclei familiari per i quali sia documentabile un reddito familiare annuo (Indicatore ISEE-riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta) compreso fra 7.500,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro, da documentare con "Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000;

C)- DIRETTIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CASO DI SOGGETTI ANZIANI-DISABILI

In caso di impianti termici ubicati in unità immobiliari possedute da anziani o da diversamente abili aventi, a seguito di ricovero permanente, domicilio o residenza presso istituti di ricovero o sanitari rilevabile dagli archivi anagrafici del Comune di riferimento o attraverso documentazione equipollente rilasciata dall'istituto di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o ceduta ad altro titolo a terzi e non risultino ivi domiciliati altri soggetti, non si procederà ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e comma 4 del Regolamento di disciplina degli impianti termici all'esazione del rimborso spesa ed all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'erogazione del gas, bensì al mero aggiornamento del catasto degli impianti termici.